

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, REBECCHINI, ALIVERTI, ORLANDO**
e **FIocchi**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1984

Norme sul conferimento del titolo di cavaliere al merito del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro », istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, al fine di premiare coloro che, nel campo della produzione nazionale, avessero acquisito con la loro attività ed iniziativa particolari benemeritenze, ha sempre goduto di elevato prestigio. La procedura per la nomina dei cavalieri del lavoro ha dato, tuttavia, luogo a qualche doglianza ed ha suscitato, sia pur con riferimento a casi singoli, polemiche che, nella parte in cui evidenziano insoddisfazione per talune carenze della vigente disciplina, non sono prive di fondamento.

Il doveroso intento di intervenire in difesa dell'istituto, tutelandone il conseguito prestigio e le elevate finalità, indusse il senatore Antonio Bisaglia, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *pro tempore*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a presentare in data 13 agosto 1980 un disegno di legge, tendente a realizzare una revisione delle norme vigenti nella parte in cui danno luogo a perplessità e incongruenze. Il disegno di legge in oggetto presentato in Senato col n. 1099 non poté essere approvato per l'anticipato scioglimen-

to della VIII legislatura sicchè si ritiene necessario ripresentarlo con talune modifiche suggerite dalle ulteriori esperienze maturate in questi ultimi anni.

L'obiettivo prefissato è quello di porre una disciplina rigorosa dei criteri che devono ispirare le proposte di nomina ed una più precisa e puntuale predeterminazione del procedimento, così che sia ridotto il margine di discrezionalità nella scelta dei candidati.

L'iniziativa trae origine, quindi, dalla volontà di rendere la procedura per il conferimento delle onorificenze severa ed obiettiva al fine precipuo di esaltare il ruolo e la funzione dell'istituzione e di mantenere alla decorazione l'elevato prestigio acquisito nel tempo a prescindere da episodi isolati e da dispute originate da casi singoli per nulla diffusi e significativi.

L'esigenza di limitare il margine di libero apprezzamento, mediante la fissazione di criteri obiettivi, univoci, rigorosi, è puntualmente perseguita dal disegno di legge, sia sotto il profilo sostanziale, allorchè si richiedono ulteriori requisiti oltre quelli stabiliti dall'ordinamento attuale (articolo 1), sia sotto il profilo procedurale, allorchè si amplia la rappresentatività del

consiglio dell'ordine (articolo 6), si postula la votazione segreta (articolo 7), si esigono meticolosi accertamenti (articoli 3, 4 e 5).

Inoltre il disegno di legge, in relazione a fatti sopravvenuti che integrino eventuali cause di indegnità legittimanti la revoca della decorazione, rende certa, affidandone l'iniziativa a tutti i soggetti legittimati a proporre nomine, e sollecita l'azione di revoca. È in proposito attuato il principio del contraddittorio a tutela dell'incolpato mentre la garanzia dell'intervento del consiglio dell'ordine per la valutazione delle discolpe rassicura in ordine alla serenità del giudizio.

Il disegno di legge consta di 12 articoli.

L'articolo 1 stabilisce, oltre ai requisiti già previsti dall'ordinamento attuale, che i candidati abbiano raggiunto la maturità piena di età (50 anni) e professionale (20 anni di attività, di cui almeno 15 con autonoma responsabilità) ed abbiano tenuto ineccepibile condotta.

L'articolo 2 individua nei Ministri le autorità competenti a formulare le proposte di candidature e precisa un termine (15 gennaio) entro il quale le proposte devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si demanda ai prefetti (articolo 3) l'esperimento delle istruttorie in sede locale sulle candidature proposte e si fa obbligo di tenere conto di notizie formalmente acquisite tramite le camere di commercio, gli ispettori del lavoro, le intendenze di finanza e la Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Nell'intento di rendere uniformi le istruttorie, si richiedono specifici accertamenti (articolo 4) e si dispone l'acquisizione di determinati documenti (articolo 5), che consentano, per quanto possibile, una valutazione oggettiva e comparativa dei meriti degli aspiranti.

Si fissa nel 31 marzo di ogni anno la data in cui la documentazione istruttoria deve pervenire al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e si indica (articolo 7) nella prima decade di maggio il periodo in cui il consiglio dell'ordine è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono determinate nel contem-

po le modalità di funzionamento del consenso, la cui composizione viene modificata (articolo 6) aumentando il numero dei rappresentanti della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro e prevedendo la presenza di componenti di pubbliche Amministrazioni prima non rappresentate (bilancio, finanze, partecipazioni statali). È correlativamente ridotta la rappresentanza di altre Amministrazioni (industria, agricoltura), che perdono rispettivamente un rappresentante.

Particolare valore qualificante presentano poi due innovazioni concernenti la non confermabilità dei suoi componenti a scadenza del mandato e la segretezza del voto del consiglio dell'ordine (articoli 6 e 7).

La scelta dei candidati da proporre per la nomina al Presidente della Repubblica resta demandata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (nei casi specifici previsti dalle norme in vigore), ed il relativo decreto presidenziale viene predisposto in tempo per darne notizia in occasione della festa della Repubblica (articolo 8).

Una ulteriore innovazione è costituita dall'articolo 9 che prevede la concessione dell'onorificenza annualmente a due cittadini stranieri che abbiano operato, per almeno quindici anni continuativamente, a favore dell'economia italiana. Ciò è stato suggerito dalle mutate dimensioni della economia che ormai travalicano ampiamente i limiti nazionali.

L'articolo 10 prevede l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 27 marzo 1952, n. 199, che nel corso di oltre trenta anni non ha mai avuto alcuna pratica applicazione, nè si prevede possa averne.

Per quanto attiene poi alle ipotesi di revoca, si integra la disciplina in vigore con l'articolo 11 introducendo il principio della contestazione all'interessato di eventuali addebiti e si demanda al consiglio dell'ordine la valutazione delle discolpe.

Il provvedimento di revoca per indegnità può essere richiesto da ciascun Ministro, dagli stessi soggetti, cioè, legittimati a proporre le nomine.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La decorazione dell'ordine al merito del lavoro è concessa ai cittadini che, resisi singolarmente benemeriti nelle attività di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1952, n. 1793:

abbiano compiuto i cinquant'anni di età;

abbiano operato nel settore per il quale la decorazione è proposta per non meno di venti anni e, con autonoma responsabilità, per non meno di quindici anni;

abbiano tenuto specchiata condotta civile e sociale.

Art. 2.

Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte da ciascun Ministro e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.

I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell'ambito della provincia, possono inoltrare segnalazioni, che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.

Le candidature debbono essere proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 3.

Tutte le proposte di candidatura vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria preliminare.

L'istruttoria tiene conto, oltre che delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste alle camere di commercio, agli ispettorati del lavoro, alle intendenze di finanza e

alla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1952, n. 1793, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole della ricchezza nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.

In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.

Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attività o si siano dedicati, con successo, ad attività diverse.

Art. 4.

L'istruttoria deve essere precisa, esauriente, corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemeritenze acquisite dagli altri aspiranti.

Accertamenti specifici devono riguardare:

- 1) l'osservanza delle leggi e dei principi di solidarietà;
- 2) l'esistenza di un reddito dichiarato che rifletta una posizione tributaria adeguata all'importanza del complesso produttivo dal quale il candidato trae i suoi maggiori titoli di merito;
- 3) le iniziative realizzate riguardanti le finalità di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
- 4) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;
- 5) l'esplicazione eventuale di attività imprenditoriali in aree e settori depressi con i risultati realizzati a favore della collettività;

6) l'estimazione ed il prestigio negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.

Art. 5.

La documentazione raccolta, a seguito dell'istruttoria, corredata da un motivato parere del prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per essere sottoposta al consiglio dell'ordine, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Alla documentazione predetta sono allegati:

- a) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;
- b) certificato di nascita;
- c) stato di famiglia;
- d) certificato dell'intendenza di finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed in contestazione distinti per singole imposte e tasse.

Art. 6.

Il consiglio dell'ordine è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composto da:

- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- un rappresentante del Ministero delle finanze;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte.

Art. 7.

Il consiglio dell'ordine è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la prima decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.

Le riunioni del consiglio dell'ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.

Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.

Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per ogni anno non possono essere approvate più di trentacinque candidature.

Svolge funzione di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI.

I membri del consiglio dell'ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.

Art. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie, fra i candidati approvati dal consiglio, sino a venticinque nominativi da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento dell'onorificenza, di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui all'articolo 2 della legge 15 novembre 1952, n. 1793, col Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

Art. 9.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 27 marzo 1952, n. 199, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può includere, per ogni anno, tra i candidati, non più di due cittadini stranieri che abbiano operato, per almeno quindici anni continuativamente, a favore dell'economia italiana, acquisendo alcune delle benemerienze di cui all'articolo 2 della citata legge.

Art. 10.

È abrogato l'articolo 8 della legge 27 marzo 1952, n. 199.

Art. 11.

La proposta di revoca dell'onorificenza di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1952,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 199, è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'ordine, che esprime il proprio parere nei successivi trenta giorni.

Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzate dai soggetti di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Art. 12.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.